

TI_GERICHTE 52.2001.226 vom 15. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.226

FR: TI_GERICHTE 52.2001.226 du 15 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.226 del 15 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 46

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine. Come si vedrà in appresso, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. L'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver fondato il giudizio sulla base di un rapporto di Polizia cantonale lacunoso e di aver ignorato la sua richiesta di assumere altri mezzi di prova, segnatamente di interrogare suo marito. La censura della ricorrente, che in sostanza si duole di una violazione del diritto di essere sentita, è infondata. 2.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmM). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite, l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate influenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). 2.3. Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Polizia cantonale di accertare se i coniugi _____ fossero tornati a vivere insieme. Esperite le necessarie indagini, l'esecutivo cantonale ha trasmesso all'insorgente il rapporto di esecuzione del 25 aprile 2001. Nel proprio giudizio il Governo ha ritenuto che il ricorso potesse essere evaso sulla scorta degli atti annessi all'incarto, integrati dal complemento istruttorio che aveva esperito d'ufficio, senza dover assumere ulteriori mezzi di prova, in gran parte offerti in modo generico da _____. Ha in particolare rilevato che l'audizione del marito dell'insorgente non appariva idonea, in quanto eccessivamente coinvolto nella vicenda. Siffatta motivazione, pertinente, basta a giustificare il rifiuto, da parte dell'Esecutivo cantonale, di procedere ad

ulteriori accertamenti. Del resto, anche senza il contestato rapporto di esecuzione 25 aprile 2001 della Polizia cantonale, gli atti di causa permettono di farsi un'idea più che precisa circa la situazione dei coniugi dal profilo relazionale. Questo Tribunale rinuncia pertanto ad esperire un'istruttoria per le stesse ragioni. 3. Come indicato in precedenza (consid. 1.3.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorché lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera. 4. In concreto, il Consiglio di Stato, nonostante abbia ritenuto che vi fossero alcuni indizi di matrimonio fittizio (differenza di età tra i coniugi, breve relazione prematrimoniale e nozze contratte repentinamente poco prima del termine di partenza impostole dal dipartimento per lasciare il territorio cantonale; v. risoluzione ad F.1., pag. 11), ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto nell'invocare il vincolo coniugale. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dalla ricorrente, al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia del vincolo coniugale. 5. 5.1. Il 1° maggio 2000 _____ ha lasciato l'abitazione coniugale di via _____, unitamente a sua figlia _____, e si è trasferita in un appartamento di tre locali situato in via _____, sempre a _____, locato il 28 aprile precedente da _____. Il 31 agosto 2000 _____ ha notificato all'Ufficio controllo abitanti di _____ la sua partenza, il giorno successivo, da via _____ alla volta di _____, indicando quale recapito per la corrispondenza la casella postale n. _____ di _____ (v. notifica di partenza del marito della ricorrente). Il 1° settembre 2000 _____ ha, dal canto suo, dichiarato alla locatrice che presso di lui alloggiavano solo la ricorrente e _____ (v. scritto allegato al contratto di locazione). 5.2. I coniugi _____ si sono dunque separati il 1° maggio 2000. La dichiarazione 31 agosto 2000 del marito della ricorrente, secondo il quale egli alloggiava in via _____ presso _____, è stata smentita sia da quest'ultimo sia dall'insorgente (v. anche scritto 15 settembre 2000 di _____ all'Ufficio regionale degli stranieri di _____). _____ si è trasferito a _____ - a suo dire per lavoro - quando viveva già separato dalla moglie _____ da quattro mesi. Come se non bastasse, per la sua corrispondenza egli ha fornito all'Ufficio controllo abitanti di _____ un recapito diverso da quello di sua moglie. Da quanto precede, si deve dunque ammettere che a partire dal 1° maggio 2000 l'insorgente ha invocato il vincolo coniugale unicamente per poter continuare a soggiornare in Svizzera. E' del resto soltanto dopo aver ricevuto la decisione di revoca del suo permesso di soggiorno

nel novembre 2000 che essa ha addotto che suo marito sarebbe rientrato da _____ nel dicembre successivo per ricomporre la comunione domestica. In queste circostanze, che i coniugi siano o meno effettivamente tornati a vivere insieme a partire da quel momento non è dunque di rilievo ai fini del giudizio in quanto non prova assolutamente che tra i coniugi sussista ora una vera e propria relazione sentimentale. Gli accertamenti predisposti dal Consiglio di Stato tramite la Polizia cantonale non erano dunque necessari per confermare il provvedimento dipartimentale. Il rapporto di esecuzione del 25 aprile 2001 non fa altro che confermare le precedenti conclusioni. 5.3. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno della ricorrente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora in suo favore. 6. Infine, l'insorgente non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, l'interessato deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto tra _____ e suo marito _____. La ricorrente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove è nata, cresciuta, e risiedeva prima di entrare in Svizzera. 7. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, senza che sia necessario verificare se l'insorgente adempia pure i presupposti per un'espulsione, così come addotto dal Consiglio di Stato e contestato dall'interessata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 9, 29 Cost; 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 6, 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____ (23 dicembre 1962), cittadina polacca, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 dicembre 2001 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri. 2. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, a Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario